



COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO

Regolamento comunale
per il servizio di
Noleggio con conducente
con autovetture fino a nove posti
(compreso il conducente)
N.C.C.

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fonti Normative

Art. 2 - Definizione del servizio

CAPO II: CONDIZIONI D’ESERCIZIO

Art. 3 – Determinazione de numero di autovetture da adibire al servizio

Art. 4 – Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente

Art. 5 - Cumulo di autorizzazioni

Art. 6 - Forme giuridiche e condizioni e d’esercizio

Art. 7 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

CAPO III: RILASCIO E TRASFERIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Requisiti per l’esercizio del servizio di N.C.C.

Art. 9 - Concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione del servizio di N.C.C.

Art. 10 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

Art. 11 – Assegnazione delle autorizzazioni

Art. 12 - Validità delle autorizzazioni

Art. 13 - Inizio del servizio e pubblicità

Art. 14 – Reclami sul servizio

Art. 15 – Tariffe

Art. 16 - Trasferibilità' per atto tra vivi

Art. 17 - Trasferibilità' *mortis causa*

Art. 18 - Collaborazione familiare

CAPO IV: NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 19 - Obblighi dei conducenti

Art. 20 - Diritti dei conducenti

Art. 21 - Divieti per i conducenti

Art. 22 - Responsabilità' del titolare

CAPO V: CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Art. 23 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 24 - Contachilometri

Art. 25 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio

Art. 26 - Sostituzione dei veicoli

Art. 27 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

Art. 28 - Controllo dei veicoli

Art. 29 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

CAPO VI: VIGILANZA E SANZIONI

Art. 30 - Vigilanza

Art. 31 - Sanzioni

Art. 32 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 33 - Sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione

Art. 34 - Sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione

Art. 35- Decadenza dell’autorizzazione

Art. 36 Effetti conseguenti alla sospensione -decadenza – revoca – rinuncia

CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37– Abrogazioni - Disposizioni finali

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FONTI NORMATIVE

Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, nel Comune di Genoni, è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:

- a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- b) D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni - Codice della Strada;
- c) D. M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
- d) D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- e) L. R. 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
- f) L. R. 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;
- g) Delibera .G.R. n. 22/1 dell'11/04/2008 “Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 – 32 della L. R. 5.3.2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”;
- h) Delibera Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010 - Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39 Servizi di trasporto pubblico non di linea. Criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente;
- i) Decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 - Direttive per l’attuazione della delibera G. R. n. 10/42 del 12/03/2010;
- j) Delibera G. R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea;
- k) Delibera G. R. n. 12/30 del 20.03.2012 Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, art. 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. Approvazione nuove disposizioni in materia di accesso, requisiti ed iscrizione. Proroga termini iscrizione ruolo conducenti.

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la rimessa/sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all’art. 7.
3. I titolari del servizio possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
4. E’ obbligatoria la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa situate, esclusivamente, all’interno del territorio comunale. Parimenti, è obbligatorio lo stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse.

5. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.
6. Fermo restando l'obbligo di rientro nella rimessa al termine di ogni servizio, è fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative all'effettuazione di ulteriori servizi. Le prenotazioni potranno essere utilmente essere effettuate e dimostrate tramite un messaggio di testo inviato da un telefono cellulare o mediante segreteria telefonica e successivamente trascritte nel foglio di servizio.

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Il numero ed il tipo delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge 15.01.92, n. 21 e delle disposizioni regionali in materia, è stabilito con delibera del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:
 - a) numero delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;
 - b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
 - c) distanza del Comune dal capoluogo di Provincia, dal capoluogo di Regione e dalla stazione ferroviaria e terminal bus più vicini;
 - d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblici di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
 - e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;
 - f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
 - g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
2. Il Consiglio Comunale può modificare il numero delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore dell'autonoleggio.
3. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione delle autovetture autorizzate al servizio di noleggio ai sensi del comma 1.
4. Il numero di autorizzazioni determinato attualmente è pari a 2 unità.

ART. 4 –AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all'assegnazione della relativa autorizzazione, previo esperimento di apposito bando di concorso, a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. L'autorizzazione è personale e cedibile soltanto ai sensi degli artt.16 e 17 del presente regolamento.
3. Le singole autorizzazioni sono riportate in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che le contraddistingue.

ART. 5 – CUMULO DI AUTORIZZAZIONI

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se ottenute in Comuni diversi.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Ogni titolarità, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

ART. 6 – FORME GIURIDICHE E CONDIZIONI D'ESERCIZIO

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 Agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
2. Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire l'autorizzazione a organismi collettivi di cui al comma 1 del presente articolo e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
3. In caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
5. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ;
 - b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
6. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15/01/1992 n. 21.
7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio SUAP competente per territorio dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.
8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli

adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea di persone di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.

9. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi con i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

ART. 7 – SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta dell'Organo competente.

CAPO III: RILASCIO E TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 8 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI N.C.C.

1. Per poter esercitare il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - d) avere la sede e la rimessa esclusivamente nel Comune di Genoni; la rimessa deve essere disponibile in base a un valido titolo giuridico, idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell'agibilità dei locali allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
 - g) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - h) non aver riportato condanne definitive per reati contro la persona, il patrimonio e l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - i) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - n. 1423 del 27/12/56 (*misure di prevenzione*)
 - n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (*antimafia*)
 - n. 646 del 13/09/82 (*misure di prevenzione a carattere patrimoniale*)
 - n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (*misure urgenti contro la delinquenza mafiosa*)
 - n. 47 del 17/01/94 (*comunicazioni e certificazioni*)
 - j) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;

k) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
l) non aver trasferito l'autorizzazione di noleggio nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando;

m) non aver riportato condanne per:

- guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;

n) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;

o) non essere affetti da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio/idoneità fisica al servizio;

p) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività di noleggio autorizzabile o che comunque possa compromettere la regolarità e la sicurezza dello svolgimento del servizio stesso;

2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.

5. Se il richiedente è una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal rappresentante legale e da tutti i soci abilitati alla guida, oltre al possesso dei seguenti requisiti:

a) se Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell'apposito Registro Prefettizio o rispettivamente nello Schedario generale della Cooperazione;

b) sussistenza dei requisiti di ordine generale del legale rappresentante di cui all'art.38 del D. Lgs. n.163/2006 in quanto compatibili.

ART. 9 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI N.C.C.

1. Le autorizzazioni vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e specificati nel bando.

2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

3. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve prevedere:

a) il numero delle autorizzazioni messe a concorso;

b) i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;

d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;

e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

f) elementi che comportano l'esclusione della domanda.

4. Il bando è pubblicato per 30 giorni e reso noto con le forme di pubblicità previste dalla legge e trasmesso alle associazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

ART. 10 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni del servizio di noleggio messe a concorso, saranno valutati i seguenti titoli e attribuito il relativo punteggio come appresso specificato:

a) Titolo di studio:

- laurea vecchio ordinamento e diploma di laurea magistrale punti 1,50
- laurea triennale punti 1,00
- diploma di scuola media superiore punti 0,75
- licenza media inferiore punti 0,50
- altri titoli o qualifiche professionali attinenti::..... punti 0,25

I punteggi di cui al punto a) relativi al titolo di studio posseduto non sono cumulabili fra loro.

Nel calcolo del punteggio si terrà conto del titolo di studio di livello più alto.

b) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa

che gestisce il noleggio con conducente punti 1,00 / semestre

c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico

punti 0,50 / semestre

d) conoscenza di una lingua straniera (*attestata da un diploma/ certificazione rilasciato da istituti abilitati*)

punti 0,50

2. Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai sopra indicati punti b) e c) è di anni dieci, anche se cumulati fra loro. I periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno intero.

3. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- servizio svolto in qualità di dipendente di un'impresa di N.C.C. per oltre sei mesi;
- giovane età del richiedente.

4. In caso di Cooperative o Società, i predetti punteggi, relativi ai requisiti individuali, verranno assegnati in relazione alla persona del legale rappresentante.

5. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più autorizzazioni.

ART. 11 – ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 - Finanziaria 2008 - (di seguito denominata DUAAP) al competente ufficio SUAP con sede c/o la C.M. Sarcidano Barbagia di Seulo di Isili e comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, su istanza di parte, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, decade dal diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Il diritto passa conseguentemente in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata.

ART. 12 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO E PUBBLICITÀ

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a sub-ingresso per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare da avvio al servizio nei termini indicati nella DUAP ed entro il termine massimo di 60 giorni, dalla presentazione all'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo, debitamente documentato.
2. Il competente ufficio comunale garantisce nelle forme che riterrà opportune (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante: i luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi e dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico, l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico, e deve altresì prevedere e pubblicizzare le modalità con cui gli utenti possono segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

ART. 14 – RECLAMI SUL SERVIZIO

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Municipale, per l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

ART. 15 - TARIFFE

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.4.1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.
2. In caso di variazione e comunque entro il 31 gennaio di ogni, dovrà essere data comunicazione all'ufficio comunale competente delle tariffe di cui al comma 1 praticate. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazione già in esercizio dovranno adempiere all'obbligo di comunicazione delle tariffe praticate.
3. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.
4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

ART. 16 - TRASFERIBILITÀ' PER ATTO TRA VIVI

1. E' consentito il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente, previa presentazione al SUAP competente della DUAAP, di cui all'art. 11, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa deve essere eseguito nelle forme previste dall'ordinamento.
2. Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria titolarità e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare del servizio da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
4. Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza.
5. Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all'avvio del servizio da parte della persona designata.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri.
7. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita né diventare titolare di altro servizio di noleggio con conducente, anche se concessa da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza della stessa.
8. Il subentro nella titolarità per l'esercizio del servizio é subordinato al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 8 nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente le caratteristiche di cui agli artt. 23 e 24 del presente regolamento e al rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, del nulla osta all'immatricolazione.

ART. 17 - TRASFERIBILITÀ' MORTIS CAUSA

1. In caso di morte del titolare del servizio di N.C.C. l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi entro i termini previsti dall'art. 9 della Legge 15/01/1992 n. 21.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - l'eventuale volontà di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità del servizio di noleggio. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere resa in forma autentica;
 - la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 16, designando, entro il termine due anni dalla data del decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - la comunicazione, all'ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio, e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.
5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la titolarità del servizio ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro due anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la DUAAP di cui al precedente art. 11.
6. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.
7. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

ART. 18 - COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. I titolari del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento dell'attività, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. L'esercizio del servizio a seguito di costituzione, variazione o scioglimento dell'impresa familiare, devono essere comunicate al SUAP competente, allegando alla modulistica prevista per il caso specifico la seguente documentazione:
 - dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, del presente regolamento.

- atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L'ufficio comunale competente, esaminata la documentazione acquisita e verificata la sussistenza dei requisiti previsti, rilascia, con apposito atto, nulla-osta al collaboratore familiare e provvede ad annotarlo sull'apposito registro.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla-osta rilasciato.

CAPO IV- NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 19 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
- rispettare il codice di comportamento del Comune;
 - essere ordinato e curato nella persona;
 - comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - mantenere il veicolo in condizioni di pulizia, di decoro e di igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
 - applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la DUAAP relativa all'avvio del servizio di cui all'art. 13;
 - sottoporre annualmente, agli organi del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri la verifica dell'idoneità tecnica del veicolo;
 - depositare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - comunicare all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
 - assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;

- compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio;
- rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale ricevuta/scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto.

ART. 20 - DIRITTI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo che i cani siano accompagnatori di non vedenti;
- rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare.

ART. 21 - DIVIETI PER I CONDUCENTI

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:

- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- trasportare i propri animali;
- consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- acquisire il servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ' DEL TITOLARE

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO V: CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

ART. 23 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- avere prima immatricolazione non superiore a tre anni;
- essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;

- osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita.

ART. 24 – CONTACHILOMETRI

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, per giustificati e documentati motivi, deve esserne data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

ART. 25 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO

1. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 23 e 24 del presente regolamento, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del contrassegno “Comune di Genoni-Servizio di noleggio”.

COMUNE DI GENONI
SERVIZIO DI NOLEGGIO

- Il contrassegno deve essere posizionato all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore;
2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura, recante la dicitura “N.C.C., lo stemma del Comune ed il numero e la data dell'autorizzazione:



ART. 26 - SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare del servizio di N.C.C. è autorizzato dal Comune, mediante nulla-osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività indicate agli artt. 23 e 24 del presente regolamento.
2. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta, si provvede ad annotare sull'apposito registro la variazione intervenuta.

ART. 27 – LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI AUTOVETTURE

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di N.C.C. che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile dell'ufficio competente può autorizzare, mediante nulla-osta, l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.
2. Il nulla-osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

ART. 28 - CONTROLLO DEI VEICOLI

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte del Responsabile del Servizio, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.
2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo CAPO VI.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della titolarità ai sensi del successivo art. 34.

ART. 29 - TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. I veicoli adibiti a servizio di N.C.C. possono essere accessibili ai soggetti portatori di handicap. A tal fine dovranno essere appositamente attrezzati e riportare, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità,
2. I titolari del servizio di N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
3. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone portatori di handicap su e dai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

CAPO VI: VIGILANZA E SANZIONI

ART. 30 – VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è demandato alla Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia.
2. Il Responsabile del Servizio Amministrativo può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 31 – SANZIONI

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L.689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla L. n. 689/81 e dall'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.
3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
4. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall'art.7 bis del D. Lgs. n.267/2000.
5. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
6. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
7. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
8. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, all'ufficio comunale competente.

ART. 32 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi specifiche e l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al presente Capo, chiunque contravviene alle norme del presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
 - a) non tenere nel veicolo la documentazione comprovante la titolarità del servizio;
 - b) non sottoporre annualmente il veicolo alla verifica dell'idoneità tecnica;
 - c) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - d) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap;
 - h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;

- i) non comunicare o comunicare oltre il termine del 31 gennaio di ogni anno, all'ufficio comunale competente, le tariffe praticate;
- j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate sono sanzionate a norma di legge.

ART. 33 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione del servizio di N.C.C. è sospesa per i periodi e nei seguenti casi:
 - a) *fino ad un massimo di dodici mesi*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza la preventiva comunicazione prevista dall'art. 26 del presente regolamento e nel caso in cui non abbia provveduto alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;
 - b) *fino ad un massimo di tre mesi*, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del Servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) *fino ad un massimo di dieci giorni*, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Responsabile del Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) *fino alla regolarizzazione della forma giuridica*, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;
 - e) *fino ad un massimo di un mese*, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento;
 - f) *fino ad un massimo di sei mesi*, nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, senza che sia stato regolarmente sostituito;
 - g) *fino ad un massimo di dodici mesi*, in caso di sospensione della patente di guida del titolare o del personale incaricato per violazioni al C.d.S.;
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, dispone con proprio provvedimento, sul periodo di sospensione del servizio di noleggio con conducente tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione e dell'eventuale recidiva.

ART. 34 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' disposta la revoca dell'autorizzazione del servizio nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente articolo qualora il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - c) quando l'attività viene esercitata da soggetti che non siano il titolare o personale dipendente o coadiuvante;
 - d) quando il titolare effettui il servizio servendosi di personale non in regola con gli obblighi contrattuali e contributivi;

- e) quando il titolare effettui il servizio con veicolo diverso da quello autorizzato;
 - f) quando sia stata accertata negligenza abituale e si sia verificata recidività in più violazioni, regolarmente contestate, al presente regolamento;
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi con apposita diffida cui seguiranno eventuali giustificazioni dell'interessato e provvedimento definitivo del responsabile del servizio;
 3. L'interessato, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.
 4. In caso di giustificazioni presentate in seguito alla diffida, il Responsabile del Servizio nel provvedimento di revoca è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

ART. 35- DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' dichiarata la decadenza della titolarità del servizio di noleggio nei casi in cui il titolare non provveda a:
 - a) entro il termine stabilito, alla presentazione dei documenti richiesti al momento dell'assegnazione dell'autorizzazione;
 - b) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 8 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente regolamento;
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il sub-ingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 17 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
 - f) alienazione o cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, anche non continuativi, nell'arco di un anno, accertato tramite gli organi preposti al controllo, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
 - h) abbia trasferito, di fatto, la rimessa fuori dal territorio del Comune di Genoni;
 - i) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare;
 - j) per fallimento del titolare dell'autorizzazione;
 - k) sopravvenuta irreperibilità del titolare dell'autorizzazione.

ART. 36- EFFETTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA O RINUNCIA

1. L'autorizzazione deve essere restituita al servizio comunale competente in caso di sospensione, decadenza, cessazione o revoca.
2. Nei casi di cui al precedente comma, con esclusione di quello relativo alla sospensione dell'autorizzazione, l'ufficio comunale competente ne darà comunicazione all'Ufficio Provinciale del D.T.T. per i provvedimenti di competenza.
3. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 – ABROGAZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno di esecutività della delibera di approvazione e da tale data il presente regolamento sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le autorizzazioni, comprese quelle già assegnate in esercizio.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 nonché di tutte le altre norme di legge vigenti in materia.